



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N. 81 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - CODICE DELLA STRADA"**

Eccellenze,

Onorevoli Segretari di Stato,

Illustrissimi Consiglieri,

L'adozione del presente Decreto Delegato è frutto una proposta di modifica del Codice della Strada, di cui al Decreto Delegato 81/2008 e successive modifiche, scaturita nell'ambito del Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale, che si sta attualmente dedicando ad un documento di modifica generale del Codice, e che ha manifestato l'esigenza di intervenire urgentemente sull'articolo 66 dello stesso.

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 66 "*Altre violazioni a cui consegue la sospensione della patente di guida*" del Codice della Strada e apporta variazioni al comma 2 rispetto ai mesi di sospensione della patente (il periodo da uno a quattro mesi è stato modificato da uno a due mesi) e rispetto al numero di violazioni che porta alla sospensione della patente (passa da tre a cinque). Il Gruppo di lavoro ha infatti valutato che, a seguito dell'attivazione dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità (autovelox), molti residenti hanno ripetutamente superato, talvolta nell'arco di pochi giorni e seppur lievemente, i limiti di velocità, incorrendo in sanzioni amministrative, quali la sospensione della patente di guida per mesi 4 e l'obbligo di ripetizione dell'esame teorico pratico di guida, non commisurate all'entità delle infrazioni commesse.

Sempre al comma 2, l'elenco delle violazioni collegate alla sospensione della patente è stato arricchito di due voci:

- la lettera o) che dispone il divieto di usare cuffie sonore, apparecchi radiotelefonici, smartphone o altri apparecchi elettronici impiegando una o entrambe le mani durante la guida;
- la lettera p) che dispone il divieto di circolare in strada in presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto senza aver adeguatamente montato pneumatici da neve o idonei dispositivi antisdrucchiolo.

Il comma 3 dell'articolo 66, modificato dall'articolo 1 del presente decreto, prevede la sospensione della patente per il periodo da quattro a sei mesi nel caso in cui il conducente che incorre nelle violazioni di cui ai commi precedenti, abbia conseguito la patente da meno di due anni o in caso di recidiva (infrazione commessa entro due anni dalla precedente). Da un lato quindi si è ridotto il periodo di sospensione che, precedentemente, andava da quattro a nove mesi. Dall'altro lato si è introdotto il concetto di "recidiva" così come sopra



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

esposto, mentre precedentemente il termine entro cui considerare "ravvicinate" le infrazioni coincideva con l'anno solare.

Il comma 4 invece riporta integralmente il testo del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 98 (che nel presente decreto viene abrogato all'articolo 3), all'epoca emanato per individuare con precisione le procedure attraverso cui individuare la persona che ha commesso l'infrazione nel caso in cui la stessa non possa essere immediatamente contestata. L'unica modifica riguarda il termine per la notifica dell'ingiunzione di pagamento che passa a 20 giorni in quanto il termine di 10 giorni si è rivelato troppo esiguo per permettere il reperimento e la trasmissione della documentazione inerente la segnalazione del reale conducente, nonché per uniformarlo al termine per il pagamento della somma ingiunta o per avanzare impugnazione avanti all'autorità giudiziaria preposta.

Con il comma 7 infine viene introdotta una precisazione riguardante il termine "patente di guida" che viene esteso a qualsiasi abilitazione a condurre veicoli o permesso di guida.

L'articolo 2 del presente decreto va a modificare l'articolo 70 del Codice della Strada, e nasce da una necessità manifestata dal Corpo della Polizia Civile di codificare le modalità di rilascio della documentazione video/fotografica in caso di sinistri stradali, considerato che l'articolo 3 del Regolamento del 20 novembre 2014 pone in capo ai Comandanti dei Corpi, oltre che al Direttore dell'AASS, la responsabilità del trattamento dei dati derivanti dal sistema di videosorveglianza territoriale.

La procedura individuata riguarda specificamente i casi relativi a sinistri stradali in assenza di infortuni o con prognosi inferiore a trenta giorni in quanto, per i sinistri con oltre trenta giorni di prognosi, non si pongono problemi visto che si apre un procedimento penale, i dati (video) vengono scaricati in autonomia dai Corpi ed allegati alla segnalazione di reato che viene inoltrata all'Autorità Giudiziaria.

La procedura individuata dall'articolo 2 presente decreto è stata preliminarmente condivisa con i tre Corpi di Polizia e con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080